

**Elementi di risposta alla Interrogazione n.222/2021 a risposta scritta del Consigliere Maurizio Mangialardi concernente:
“Liquidazione spese legali Amministratore Unico di ASSAM”**

Con riferimento ai punti sottoelencati si specifica:

•Se la Regione Marche sia a conoscenza di quanto sopra esposto:

La Regione Marche conosce la questione oggetto della interrogazione in argomento. Ciò in quanto ASSAM, non appena ricevuta la richiesta da parte dell'ex Amministratore che, lo si precisa, era di pagamento - e non rimborso - delle spese legali quantificate in euro 26.644,80, (che l'ex Amministratore, in carica presso questa Agenzia su nomina del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1997 n.9, riteneva di dover corrispondere al Suo Avvocato per la difesa in appello), ha inoltrato due richieste di parere al Servizio Avvocatura e Attività Normativa della Giunta regionale, oltre ad un sollecito avvenuto in data 30 giugno 2020.

Dell'accaduto furono continuamente informati sia il Servizio Politiche Agroalimentari che, in più occasioni, anche l'allora Assessore all'agricoltura.

Inoltre, al Segretario generale della Giunta regionale, in carico all'epoca, venne fornita in data 10 aprile 2020 tutta la documentazione risultante agli atti, compreso il parere rilasciato dall'Avvocatura regionale nell'anno 2017, unitamente ad una approfondita relazione.

Una ulteriore nota dettagliata al Segretario generale venne trasmessa in data 4 settembre 2020 al fine di renderla edotta degli aggiornamenti della questione.

Vi furono inoltre diversi incontri, nel corso dell'anno 2020, con i Dirigenti dell'Avvocatura regionale e il Direttore di ASSAM per discutere della legittimità della richiesta dell'ex Amministratore, l'ultimo dei quali tenutosi in data 22 dicembre 2020, alla presenza anche dell'Avvocato dello studio : di Ancona, nel quale la Dirigente dell'Avvocatura faceva presente di non poter rendere il servizio di consulenza nei confronti degli enti dipendenti, ma solo verso la Regione e che, pertanto, il parere reso nel 2017 aveva solo carattere consultivo.

L'argomento è stato illustrato, di recente, anche all'attuale Segretario generale della Giunta regionale.

Riguardo al Parere che è stato reso dall'Avvocatura regionale in data 17 febbraio 2017, allorquando pervenne ad ASSAM la prima richiesta di pagamento delle spese legali sostenute per il primo grado, si precisa che lo stesso riportava la condizione che ASSAM effettuasse preventivamente la verifica che il procedimento penale avesse riguardato atti o fatti connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio e non vi fossero conflitti di interessi. Entrambe queste condizioni, cui il parere era subordinato, non sono riportate nel decreto di liquidazione.

Nel parere dinanzi citato, nulla veniva inoltre detto circa la competenza di ASSAM, pur in presenza di una specifica richiesta in tal senso.

·Se la Regione Marche sia a conoscenza della decisione del Direttore ASSAM di aver acquisito nuovi e ulteriori pareri legali affidandosi a professionisti esterni alla P.A. nonostante ne esistesse già uno redatto dall'Ufficio legale interno della Regione Marche:

Il Segretario generale della precedente Giunta regionale veniva informato del parere reso dagli avvocati _____ del Foro di Mantova, collaboratori del Gruppo _____ con il quale ASSAM aveva già un rapporto di collaborazione.

In un apposito incontro nel corso dell'anno 2020 tra il Segretario generale ed il Direttore di ASSAM si addiveniva alla decisione di chiedere una consulenza allo studio _____ Ancona, esperto di diritto amministrativo, ad un fine chiarificatore, poiché i due pareri fino a quel momento ricevuti (quello dell'Avvocatura nel 2017 e degli avvocati _____ nel 2020) erano di differente tenore.

·Quali siano stati i criteri e modalità individuate dal Direttore ASSAM per il conferimento di incarico a consulenti esterni alla P.A.

Il primo parere è stato richiesto agli avvocati _____ del Foro di Mantova, collaboratori del Gruppo _____ con il quale ASSAM ha un rapporto di collaborazi _____ hanno fornito un parere nell'am _____ senza oneri aggiuntivi.

Per il secondo parere si è deciso di rivolgersi allo studio _____ già collaboratore dell'ASSAM per altre questioni, nonché esperto di diritto amministrativo. Questa decisione, come già detto in precedenza, è stata presa anche su indicazione dell'allora Segretario generale.

·Quali siano stati gli impegni di spesa per la liquidazione dei suddetti pareri:

La parcella dello studio _____ ammonta a circa euro 2.000,00 ed è in corso di liquidazione dopo averne verificato la congruità.

·Se la Regione, titolare del contratto sottoscritto all'epoca dei fatti tra il Presidente pro-tempore e l'Amministratore Unico intenda intervenire tempestivamente al fine di evitare ulteriori impegni di spesa pubblica per contenziosi legali:

Il contratto per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore unico di ASSAM venne stipulato in data 18 gennaio 2011 tra il Presidente pro-tempore della Regione Marche e l'ex Amministratore, a seguito del Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 40 del 30.12.2010.

Oggi la Regione Marche, limitatamente alla specifica fattispecie di cui trattasi ed all'esito di una rivalutazione complessiva della medesima, tenendo conto dell'attuale vuoto legislativo in punto di rimborso delle spese legali degli amministratori, valuterà l'opportunità e la convenienza del raggiungimento di un accordo transattivo a tacitazione definitiva della questione, nell'ambito dell'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche che le sono riconosciute dalla legge. Siffatta ipotesi andrà vagliata anche alla luce del fatto che l'ex Amministratore ha recentemente impugnato

dinanzi al Tribunale di Ancona il decreto di ASSAM di diniego del pagamento delle spese legali, con conseguente aggravio di spesa per l'ente in caso di costituzione.

·Se sia in vigore un provvedimento - per il quale gli scriventi non siano a conoscenza – emanato dalla Regione Marche ove un rappresentante legale di un Ente pubblico assolto con formula piena in procedimenti penali a suo carico – passati in giudicato – per attività svolte in nome e per conto dell'Ente di appartenenza debba sostenere a proprio carico le spese legali di un processo:

Nel caso di specie, si precisa che ai sensi dell'art. 1 del sopra citato contratto "L'incarico è conferito ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9, e si sostanzia come prestazione d'opera regolata dalla normativa fiscale ed assicurativa specificamente prevista e vigente per rapporti di lavoro di natura economica resi in forma coordinata e continuativa" e l'art. 5 specifica ulteriormente che "la regolazione del rapporto di lavoro come rapporto di natura autonoma nella forma coordinata e continuativa dell'Amministratore unico decorre dalla sottoscrizione del presente contratto ed ha una durata coincidente con la durata dell'Assemblea legislativa regionale ...". Non risulta essere in vigore alcun provvedimento regionale che consenta il pagamento, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenute dagli amministratori. Un simile provvedimento si rinviene per i soli dipendenti e con stringenti prescrizioni quali l'assenza di conflitto di interessi, la richiesta preventiva e concordata con l'ente sulla scelta del legale, ed infine la tipologia di reato (commesso a causa – e non in occasione - di servizio).

·Se sia legittimo aver disposto un Atto di autotutela dopo 45 mesi in palese contrasto con il parere legale espresso dal Servizio di Avvocatura Regionale e Attività Normativa della Regione Marche:

ASSAM ha disposto l'atto di autotutela in quanto, alla luce dell'inquadramento contrattuale, non ha rinvenuto per la posizione dell'Amministratore unico una norma specifica che preveda il rimborso delle spese legali a seguito di proscioglimento da un procedimento penale per fatti connessi all'attività svolta come Amministratore. Pertanto, con proprio decreto, ha ritenuto di dover respingere l'istanza di rimborso e, coerentemente, di annullare in autotutela il precedente decreto di liquidazione.

La decisione presa non è comunque in contrasto con il parere dell'Avvocatura della Regione Marche del 17 febbraio 2017, pur se consultivo, in quanto lo stesso conteneva delle prescrizioni che non risultano essere state adeguatamente considerate e si basava sulla mera interpretazione analogica dell'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, senza un effettivo riscontro giuridico.

Infatti, nessuna norma indica che tale articolo debba applicarsi anche ai soggetti che hanno stipulato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per il suddetto motivo ASSAM ha ritenuto non applicabile al caso in argomento il parere rilasciato dall'Avvocatura, oltre al fatto che lo stesso non risponde sulla competenza e, da ultimo ma non meno importante, perché l'accusa del reato di peculato costituisce occasione e non causa connessa con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Quest'ultimo elemento farebbe venir meno il rimborso delle spese legali anche nei confronti dei pubblici dipendenti.

Inoltre si ritiene sussistente il conflitto di interessi, condizione puntualizzata dal parere dell'Avvocatura regionale ma non richiamata dall'allora Direttore di ASSAM, in quanto la Regione Marche ben avrebbe potuto costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico

dell'Amministratore unico di ASSAM. Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto al rimborso non sorge per effetto dell'assoluzione dall'accusa qualora l'Amministrazione, per la natura peculiare del reato, sia comunque qualificabile come parte offesa e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi.

Infine, non risulta agli atti che l'ex Amministratore abbia coinvolto l'Amministrazione nella scelta del legale per la difesa in giudizio. Condizione anch'essa dirimente. Il legale avrebbe infatti dovuto essere individuato con il gradimento anche dell'ente.

Solo dopo la richiesta di liquidazione delle spese legali per la difesa in appello si è avuta la conoscenza della illegittima liquidazione delle spese legali per il procedimento di primo grado. Spese non dovute per i motivi dianzi narrati e anche per non aver acquisito idonea documentazione fiscale probante il pagamento delle spese legali anticipate da ASSAM il 3 maggio 2017.

·Quali siano gli interventi che la Regione intende mettere in atto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni in relazione a quanto sopra esposto:

Non essendovi una norma che preveda, in generale, il rimborso delle spese legali per fatti penalmente rilevanti connessi all'attività lavorativa (autonoma o subordinata), svolta da un soggetto a favore del proprio committente o datore di lavoro, se non derivante da specifica previsione contenuta in un contratto individuale o collettivo, sarebbe opportuno introdurla, pur con le prescrizioni dinanzi narrate (assenza di conflitto di interessi, tipologia di reato, ecc.).

Si potrà valutare, in seno all'Assemblea legislativa della Regione Marche, un intervento normativo che, nell'ottica di offrire una tutela ai soggetti legati ad un Ente pubblico da rapporti di lavoro di natura autonoma, coordinata e continuativa, possa prevedere in favore degli stessi il rimborso delle eventuali spese legali sostenute in ragione dell'incarico rivestito, sussistendone i presupposti di legge sopra richiamati.

Una siffatta riflessione potrebbe rinvenire la propria ratio legis nelle norme ad oggi in vigore per i dipendenti (art. 28 CCNL 14.09.2000) e per gli amministratori di enti locali (art. 86 T.U.E.L.), nonché nella disciplina civilistica in materia di risarcimento dei danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico (art. 1720 c.c.).